SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 marzo 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3743).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto- legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Tenuto conto che in ragione della particolare gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania si rende necessario regolamentare le determinazioni in materia di circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati da adottarsi da parte delle Amministrazioni e degli enti competenti previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle connesse disposizioni regolamentari, prevedendo che le medesime non sono applicabili ai mezzi comunque adibiti alle attività di raccolta e trasporto rifiuti;

Considerato che al fine migliorare il sistema del ciclo integrato dei rifiuti, anche mediante il contrasto all'evasione della tariffa di igiene ambientale, si rende necessario autorizzare il Consorzio di bacino Salerno 1 a porre in essere gli adempimenti conseguenti il protocollo di intesa, sottoscritto con il comune di Pagani, che prevede il recupero dell'evasione nei riguardi di coloro che, allo stato, non risultano iscritti a ruolo, mediante l'acquisizione dei dati conoscitivi relativi ai nuclei familiari e alle attività commerciali, artigianali e industriali, dalle liste anagrafiche del comune di Pagani e dal Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di Salerno;

Tenuto conto delle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. In relazione alle preminenti esigenze di raccolta e movimentazione dei rifiuti nella regione Campania, le determinazioni di regolamentazione della circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati da adottarsi da parte delle Amministrazioni e degli enti competenti previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle connesse disposizioni regolamentari, non sono applicabili ai mezzi comunque adibiti alle predette attività di raccolta e trasporto rifiuti.

Art. 2.

1. Allo scopo di porre in essere ogni utile iniziativa volta ad ottimizzare il sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e ritenuto necessario contrastare il fenomeno dell'evasione del pagamento delle tariffe di igiene ambientale, il Consorzio di Bacino Salerno 1 è autorizzato, in via sperimentale, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti il protocollo d'intesa, sottoscritto con il comune di Pagani, di cui alle premesse.

2. Al fine di consentire al Consorzio Salerno 1 di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti, nella fase di prima applicazione, dalle azioni coattive per il recupero dell'evasione, il comune di Pagani è autorizzato a provvedere a tali oneri mediante il pagamento posticipato di dodici mesi delle somme dovute per l'anno 2009 per lo smaltimento dei rifiuti secchi indifferenziati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02147

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 3744).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;

Considerato che gli eventi sismici del 23 dicembre 2008 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 6 febbraio 2009;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche avvalendosi di soggetti attuatori da lui nominati e che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite.

2. Il Commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008, tenendo conto del «Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 dicembre 2008» predisposto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed adotta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modalità attuative da lui stabilite con propri provvedimenti, tenendo conto della normativa tecnica in materia di miglioramento sismico da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi sismici.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonché ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

3. L'approvazione dei progetti costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del

Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-*bis*, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7,8,9,10, 10-*bis* 11,14,14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino delle unità immobiliari gravemente danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale e all'esercizio di un'attività produttiva.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubbli-

cazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.

4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.

3. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, il Commissario delegato è autorizzato a conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti tecnici particolarmente qualificati, di durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3. Gli incarichi sono finalizzati ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali periferiche competenti per l'esame e l'istruttoria dei progetti degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato e sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

4. In favore del personale della Regione, delle Province e dei Comuni direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza il Commissario è autorizzato a corrispondere un compenso per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione;

5. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, appartenente alle Amministrazioni di cui al comma 3, a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, il Commissario è autorizzato a corrispondere un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione non superiore al 25% della medesima.

6. Il Commissario provvede con proprio provvedimento alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 4 e 5, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico della presente ordinanza.

Art. 8.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02148
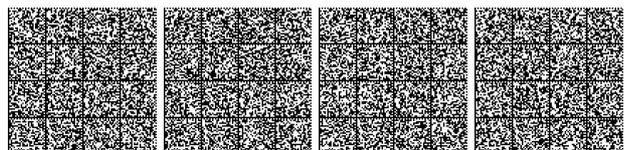
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» - millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 9 e n. 1, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica rispettivamente del 17 dicembre 2008 e del 22 gennaio 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° Anniversario del Premio Nobel a Guglielmo Marconi» serie Europa, in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto di Guglielmo Marconi ripreso da una immagine dell'epoca; sul fondo la nave laboratorio Elettra; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; alla base, firma autografa dell'inventore ed il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: al centro la composizione di un radioricevitore di produzione italiana della prima metà degli anni venti con antenna ed onde radio. In alto il logo della «SERIE EUROPA»; a sinistra su due righe il valore «10 EURO» ed a destra «R»; in basso, le date «1909 • 2009»; ad arco, nella parte inferiore, la scritta «GUGLIELMO MARCONI - NOBEL PER LA FISICA»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto;

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02174

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi - millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica numeri 8 e 9 relativi alle riunioni rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008 e n.1 del 22 gennaio 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 50 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 50 della Serie «Europa delle Arti», dedicate, per la Spagna, all'architetto Antoni Gaudi, in versione proof millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2009», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: in primo piano, particolare della Sagrada Familia a Barcellona, opera capolavoro dell'architetto Antoni Gaudi; a sinistra su due righe il valore «50 EURO»; in basso il nome dell'artista catalano «A. GAUDI» e «R»; intorno, la scritta «EUROPA DELLE ARTI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02175
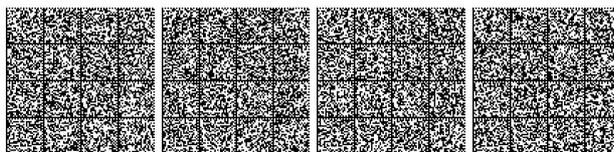
DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci (1609-2009)» - millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 8 e n. 9, relativi alle riunioni della Commissione Permanente Tecnico - Artistica rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2008, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400º Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci (1609-2009)»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Annibale Carracci (1609-2009)», in versione proof, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3 ‰	22	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano, riproduzione dell'autoritratto del pittore Annibale Carracci. In giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: in primo piano riproduzione di un particolare del dipinto «Il trionfo di Bacco ed Arianna» custodito a Roma nella Galleria di Palazzo Farnese. A destra il valore «10 EURO» ed a seguire «R»; ad arco sulla parte destra la scritta «1609 ANNIBALE CARRACCI 2009»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009
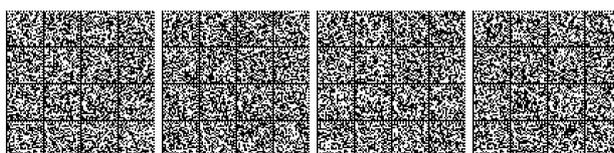
Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02176

DECRETO 6 febbraio 2009.

Emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano» - millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 9 e n. 2, relativi alle riunioni della Commissione Permanente Tecnico–Artistica rispettivamente del 17 dicembre 2008 e del 28 gennaio 2009, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2009 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «300° Anniversario della scoperta di Ercolano», in versione fior di conio, millesimo 2009, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3 ‰	18	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione del gruppo scultoreo che decorava il giardino della Casa dei Cervi ad Ercolano; alla base dell'opera il nome dell'autore «COLANERI» ed elemento decorativo; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano rappresentazione della ninfa che attinge ad una fontana con un corno, particolare del rilievo neo-attico in marmo ritrovato in un «edificio residenziale» ad Ercolano. In alto, particolare del mosaico della casa di Nettuno ed Anfitrite, al centro, il valore «5 EURO», in basso «R»; nella parte inferiore, «ERCOLANO» e le date «1709 · 2009»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02177

DECRETO 25 febbraio 2009.

Criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 12, concernente «Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali»;

Visto in particolare il comma 12 del citato art. 12, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

Vista la Direttiva 2006/111/CE della Commissione europea, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 e del 2 dicembre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area dell'euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Considerato che le seguenti disposizioni si rendono necessarie per evitare una severa e brusca riduzione del credito verso le imprese e le famiglie che potrebbe avere un serio impatto sull'economia italiana;

Tenuto conto che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a banche italiane o a società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati che presentano una situazione economica e finanziaria sana;

Considerato che le caratteristiche degli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto consentono il loro computo nel patrimonio di vigilanza di base in quanto soddisfano i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in conformità con quanto previsto dal Comitato di Basilea e dalla direttiva 2006/48/CE;

Ritenuto che gli strumenti finanziari disciplinati nel presente decreto, ricapitalizzando le banche, favoriscono un più efficiente funzionamento del mercato del credito;

Tenuto conto delle indicazioni della Banca Centrale Europea e della Commissione europea in materia di determinazione della remunerazione degli strumenti quali quelli disciplinati nel presente decreto;

Ritenuto di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le condizioni delle operazioni di sottoscrizione in modo tale da assicurarne l'economicità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, in particolare assicurando che il rendimento atteso degli strumenti finanziari di cui al presente decreto sia superiore al costo della raccolta da parte dello Stato;

Tenuto conto che gli strumenti sottoscrivibili hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie e hanno le stesse caratteristiche, in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e assorbimento delle perdite, delle azioni ordinarie;

Ritenuto che con successivo provvedimento verranno disposte le modalità di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del citato decreto-legge;

Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008, C270/8 concernente «Applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, C(2008)8259 final «Recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis: limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against undue distortions of competition»;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 dicembre 2008, C(2008) 8998 definitivo, concernente «Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia»;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 febbraio 2009, C(2009) 1288 definitivo, concernente «Modifica delle misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia»; nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;

Sentita la Banca d'Italia in data 25 febbraio 2009;
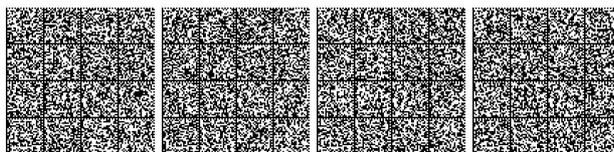
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui allo stesso articolo.

2. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «decreto-legge 185», il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) «Ministero», il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;

c) «Banca», la banca e/o la società capogruppo di un gruppo bancario avente sede legale in Italia ed emittente gli strumenti finanziari di cui al presente decreto.

3. Le Banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto senza intraprendere politiche di espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 185, e conseguirne indebiti vantaggi.

Art. 2.

Procedura di sottoscrizione di strumenti finanziari

1. La sottoscrizione degli strumenti finanziari viene effettuata dal Ministero dietro richiesta della Banca. La richiesta, deliberata dall'organo competente, è presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Ministero con modalità che assicurino la rapidità e la riservatezza della comunicazione. Essa deve pervenire almeno 30 giorni prima della prevista data di sottoscrizione e contenere tra l'altro i seguenti elementi:

a) delibera dell'organo competente;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale;

d) la prevista data di sottoscrizione.

2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinata alla sottoscrizione da parte della Banca e del Ministero del protocollo di intenti previsto dall'art. 12, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185, definito sulla base di un accordo quadro tra il Ministero e l'Associazione Bancaria Italiana e avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Il protocollo d'intenti deve contenere tra l'altro previsioni sull'impegno della Banca e del gruppo bancario di appartenenza in ordine a:

a) la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008;

b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge n. 185;

c) l'applicazione di condizioni di credito che – nel rispetto del principio della sana e prudente gestione bancaria – siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;

d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;

e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;

f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per l'abitazione, alle differenti categorie d'impresa.

3. La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca del codice etico previsto nell'art. 12, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185. Ferme restando le disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008, il codice contiene limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della Banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale. Il codice etico fissa regole conformi all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

4. Il Ministero, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 3, comma 1, comunicate dalla Banca d'Italia, assume la decisione in ordine alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al relativo ammontare, sentito il Comitato di consulenza globale e garanzia di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993. Il Ministero comunica la decisione alla Banca d'Italia e, per la relativa accettazione, alla Banca richiedente; la decisione è comunque subordinata al perfezionamento dei decreti di cui al successivo comma.

5. L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.

Art. 3.

Criteri di valutazione, condizioni e misura dell'intervento

1. Ai fini dell'assunzione della decisione da parte del Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 4, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro:

a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca;

b) il profilo di rischio della Banca tenendo conto anche di indicatori di mercato, ove disponibili, quali gli spread sui contratti di credit default swap (CDS) relativi al debito subordinato ritenuti liquidi ed il rating ad essa attribuito che, di regola, è associato ad una classe non inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/CE;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui è richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attività della Banca ponderate per il rischio.

2. L'operazione risulta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa alle condizioni indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto. Il prospetto specifica ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.

3. L'operazione, inoltre, può essere ritenuta economica nel suo complesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa a condizioni economiche che determinano un rendimento atteso nel complesso inferiore a quello di cui all'allegato prospetto, a condizione che:

a) tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a trenta anni maggiorato di almeno 200 punti base;

b) gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal Ministero, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell'emissione, detengono più del due per cento del capitale dell'emittente. Le Regioni e gli Enti Locali nonché le imprese pubbliche come definite dalla Direttiva 2006/111/CE non sono considerati come investitori privati ai sensi della presente lettera.

4. Il Ministero valuta, con il supporto della Banca d'Italia, che le operazioni di cui al comma 3 siano in linea con le condizioni di mercato e, in particolare, che le condizioni siano tali da non alterare in maniera significativa gli incentivi degli investitori privati e trasmette i risultati della valutazione alla Commissione europea.

5. Per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio. Esso è inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.

6. Per le operazioni di cui al comma 2, nonché nel caso in cui la Banca non abbia rating, il Ministero comunica alla Commissione, una volta perfezionata l'operazione, le caratteristiche essenziali della stessa e gli esiti della valutazione di cui al comma 1.

7. Qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/CE, il Ministero notifica alla Commissione europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformità alla Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008.

8. I titoli sottoscritti sono depositati dal Dipartimento del Tesoro presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. Dei titoli sottoscritti e dei relativi interessi è tenuta apposita contabilità, presso la Banca d'Italia, con l'evidenziazione delle Banche emittenti.

9. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei titoli sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

Art. 4.

Monitoraggio delle operazioni

1. Le operazioni di cui al presente decreto e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il Ministero, con il supporto della Banca d'Italia, anche sulla base dei dati ricevuti dalle singole banche ai sensi dell'art. 2, comma 2, monitora l'espansione delle attività di bilancio delle banche interessate dagli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero effettua il riesame delle misure previste dal presente decreto, secondo quanto previsto della Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 ed in particolare rispetto ai punti da 40 a 42. Il Ministero notifica eventuali necessità di prorogare il regime previsto dal presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

3. La Banca d'Italia trasmette al Ministero, con cadenza trimestrale, dati relativi all'andamento, su base regionale, del credito all'economia, documentando laddove necessario i volumi e i costi dei prestiti a famiglie e imprese.

Roma, 25 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 241

ALLEGATO

Prospetto di emissione degli strumenti finanziari

Emittente	[•] (l'"**Emittente**")
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**").
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i "**Titoli**").
Subordinazione	In caso di liquidazione volontaria dell'Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione. I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini: - le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve; - le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti: - se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%); - il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	[•]
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo “Subordinazione”.
Numero di Titoli sottoscritti	[•]
Data di Lancio	[•]
Data di Emissione	[•]
Data di Sottoscrizione	[•]
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell’Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	Il "**Rapporto di Conversione**" esprime il numero di azioni ordinarie dell’ Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell’ Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita). Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell’ Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A. Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "**Azioni Sottostanti**".

Importo degli interessi	Salvo quanto previsto al punto “Condizioni di Pagamento”, al 1°luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, insieme alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l’ Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra: (a) una percentuale del Valore Nominale pari al 7,5% in relazione all’esercizio 2009 incrementata dello 0,25% per ognuno dei quattro esercizi successivi (7,75% in relazione all’esercizio 2010; 8% in relazione all’esercizio 2011, 8,25% in relazione all’esercizio 2012, 8,5% in relazione all’esercizio 2013) e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (8,5% in relazione all’esercizio 2014, 9% in relazione agli esercizi 2015 e 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all’esercizio 2039 e agli esercizi successivi; ovvero, in alternativa (a-bis) una percentuale del Valore Nominale pari all’8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all’esercizio 2039 e agli esercizi successivi; e (b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 – 2017, e (iv) 125%, in relazione all’esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo – a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve – per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a) o (a-bis); e (c) in relazione all’esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all’emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell’anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300

	punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi. In data 1°luglio 2009 (la "**Prima Data di Pagamento degli Interessi**"), con riferimento all'esercizio 2008, l'Emittente corrisponderà un interesse pro rata temporis pari al 7,5% (8,5% nel caso in cui si applichi la lettera (a-bis) su base annua del Valore Nominale Iniziale. L'ammontare dell'interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 30 giugno 2009. Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente. Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.
Condizioni di pagamento degli interessi	Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili, come risultanti dall'ultimo bilancio dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "**Utili Distribuibili**"). Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi. Gli interessi e i dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'Emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.
Dichiarazioni e impegni dell'Emittente	Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale. Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli. L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Facoltà di riscatto in favore dell'Emittente	In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l' Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra [30] e [60] giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "**Data di Riscatto"**) - di riscattare in tutto o in parte i Titoli. Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà: (a) nel caso in cui si applichi la lettera (a) del punto "Importo degli interessi", al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") *e in ogni caso nei limiti* di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 120% in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013; 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti; (a-bis) nel caso in cui si applichi la lettera (a-bis) del punto "Importo degli interessi", al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") *e in ogni caso nei limiti* di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti. Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto. L'esercizio della facoltà di riscatto anticipato da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Facoltà di Conversione per l'Emittente	A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l' Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra [30] e [60] giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "**Data di Conversione**") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei [10] giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale. Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione. L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione assembleare in ordine al relativo aumento di capitale.
Clausola di trasferibilità	I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.
Forma	Titoli Nominativi in forma dematerializzata.
Foro competente	Foro di Roma
Legislazione applicabile	Italiana.
Quotazione	I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.
Spese	Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.

09A02348

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, via Schedoni, n. 41, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni;

Vista la nota ministeriale n. 0006703 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 17 ottobre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 24 novembre 2000 e 3 marzo 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, con sede in Modena, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini D.O.C. «Lambrusco di Sorbara», «Lambrusco Salamino di S. Croce», «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» e dei vini I.G.T. «Modena o provincia di Modena», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 24 novembre 2000 e 3 marzo 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02029

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio vini D.O.C. Colli Euganei, in Luvigliano di Torreglia, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Vini D.O.C. Colli Euganei, con sede in Luvigliano di Torreglia (Pordenone), via dei Vescovi, n. 41, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006699 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 14 gennaio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Vini D.O.C. Colli Euganei, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Vini D.O.C. Colli Euganei, con sede in Luvigliano di Torreglia (Pordenone), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Euganei», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 28 dicembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Vini D.O.C. Colli Euganei e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02031

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela del vino prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in Pieve di Soligo, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2005 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio Tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma, n. 7 - Villa Brandolini Solighetto, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006700 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 20 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con sede in Pieve di Soligo (Treviso), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della D.O.C. del vino «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 24 febbraio 2005 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.
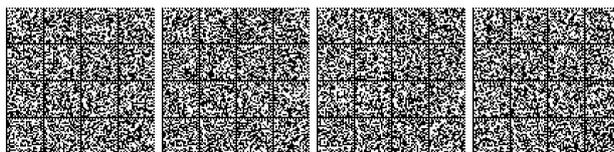
Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02030

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», in Soave, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle D.O.C.G. «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e della D.O.C. «Soave».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la Tutela dei Vini «Soave» e «Recioto di Soave», con sede in Soave (Verona) - Via A. Mattielli n. 11, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate denominazioni di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006697 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 1° dicembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la Tutela dei Vini «Soave» e «Recioto di Soave», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la Tutela dei Vini «Soave» e «Recioto di Soave», con sede in Soave (Verona), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi delle D.O.C.G. «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e della D.O.C. «Soave», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 22 novembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Tutela dei Vini «Soave» e «Recioto di Soave» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02039

DECRETO 9 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio Tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 1º gennaio 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato

lo statuto del Consorzio Tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione (Brescia), viale G. Marconi n. 2, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela Lugana DOC, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione;

Vista la nota ministeriale n. 0006693 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota la nota presentata in data 1° dicembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio Tutela Lugana DOC, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 1° gennaio 2001 e 16 gennaio 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio Tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione (Brescia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini DOC Lugana, conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 1° gennaio 2001 e 16 gennaio 2004 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Lugana DOC e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A02122

DECRETO 23 febbraio 2009.

Modifica all'allegato 5 del decreto 27 novembre 2008, in materia di acquisto e trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'articolo 10 che stabilisce che l'alcole grezzo da destinare alla carburazione sotto forma di bioetanolo è ceduto alle imprese riconosciute che figurano all'allegato V del decreto stesso;

Visto il decreto direttoriale 4 dicembre 2008 con il quale è stata riconosciuta la ditta Caviro S.r.l. quale società autorizzata a procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcol in bioetanolo da destinare alla carburazione;

Ritenuto opportuno, in virtù del predetto riconoscimento, inserire la Società Caviro S.r.l. nell'elenco delle ditte riconosciute figuranti all'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione dell'allegato 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla campagna 2008/2009 le ditte autorizzate a procedere all'acquisto ed alla trasformazione dell'alcole grezzo in bioetanolo sono quelle riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

2. L'allegato n. 5 al decreto ministeriale 27 novembre 2008 è sostituito dall'allegato n. 1 al presente decreto.

Roma, 23 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: PETROLI

ALLEGATO *1*

Imprese riconosciute di cui all'articolo 10, par. 8

Nome dell'azienda	Sede amministrativa e localizzazione degli impianti:	Data del riconoscimento
(1) **ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia).	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(2) **BIOETANOL GALICIA SA**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(3) **BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, 37330 (Salamanca) Spagna	Approvata dalla Commissione al 1° marzo2005
(4) **SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)**	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik, – ubicazione degli altri impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani. – ubicazione degli altri impianti: presso DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), sede sociale e stabilimento : 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard et usine de Carcès : 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(5) **ALTIA CORPORATION**	– Sede amministrativa: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki, – ubicazione degli impianti: presso IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcoolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani.	Approvata dalla Commissione al 1° marzo 2005
(6) **DEULEP SA**	– Sede amministrativa: 48 rue des Mousses – 13008 Marseille – ubicazione degli impianti : 21 boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28 .04.2005

(7)	**ETHANOL UNION SAS**	– Sede amministrativa : 27,29 rue de Chateaubriand – 75008 Paris – ubicazione degli impianti : C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy – 30800 Saint-Gilles-Du-Gard	28.04.2005
(8)	**HUNGRANA KFT.**	– Sede amministrativa degli impianti: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, Hungary	30.05.2005
(9)	**GYORI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.**	– Sede amministrativa degli impianti 9027 Győr, Budai u. 7. Hungary	30.05.2005
(10)	**LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC**	– Sede amministrativa: Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex – ubicazione degli impianti : Route du quai mineralier – BP 201 – 13775 Fos sur Mer Cedex	24.06.2005
(11)	**IMA S.R.L.**	– Sede amministrativa:: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA) – ubicazione degli impianti : Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani.	20.07.2005
(12)	**NESTE OIL CORPORATION**	– Sede amministrativa:: P.O.Box 95, 00095 NESTE OIL, FINLANDE – ubicazione degli impianti : Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, 06100 PORVOO, FINLANDE – ubicazione degli altri impianti : Neste MTBE - Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines, PORTUGAL	23.08.2005
(13)	**ALCODIS SA**	– Sede amministrativa:: Boulevard du Souverain 100, bte 9, 1170 Bruxelles, BELGIQUE – ubicazione degli impianti : c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcoolici, Viale dei Platani s.n.c., 90047 Partinico (PA), ITALY	6.10.2005
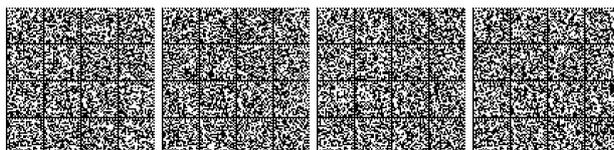
(14) AB BIOENERGY HANNOVER GMBH	– Sede amministrativa e localizzazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	5.01.2006
(15) ECOAGRÍCOLA S.A.	– Sede amministrativa:: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia). – ubicazione degli impianti : Lohweg 39, 30559 Hannover, GERMANY	10.01.2006
(16) BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.	– Sede amministrativa: Passeo de la Castellana n° 116, Planta 8° 28046, E-28046 Madrid. – ubicazione degli impianti : Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL).	8.02.2006
(17) SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH	– Sede amministrativa: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim, – ubicazione degli impianti : Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz.	04.05.2006
(18) MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG	– Sede amministrativa: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig; – ubicazione degli impianti : Thura Mark 20, D-06780 Zörbig.	10.07.2006
(19) AB BIOENERGY FRANCE SA	– Sede amministrativa:: 21, chemin de Pau, 64121 Montardon – ubicazione degli impianti : Route d'Arrance, 64170 Lacq	15.09.2006
(20) AGRANA BIOETHANOL GMBH	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Industriegelände, A-3435 Pischelsdorf:	21 dicembre 2006
(21) CAVIRO SRL	– Sede amministrativa e ubicazione degli impianti : Via Convertite n. 8 – Faenza (RA)	4 dicembre 2008

09A02173
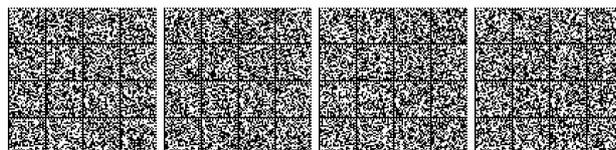
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Demcio-Garbaty Marta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Demcio-Garbaty Marta, nata a Zamosc (Polonia) il 22 dicembre 1982, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «magister pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia Medica - Prof. Feliks Skubiszewski a Lublin in data 18 dicembre 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Demcio-Garbaty Marta ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Demcio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «magister pielegniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia Medica - Prof. Feliks Skubiszewski a Lublin in data 18 dicembre 2006 dalla signora Demcio Marta, coniugata Demcio-Garbaty Marta, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 22 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Demcio-Garbaty Marta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02103

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Laszkowska-Gotwald Zofia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia, dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laszkowska-Gotwald Zofia Maria, nata a Olawa il 29 gennaio 1968, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto Medico Professionale - Facoltà di Infermieristica a Wroclaw in data 19 giugno 1989, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Laszkowska-Gotwald Zofia Maria ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Laszkowska;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di

cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «pielegniarka» conseguito in Polonia presso l'Istituto Medico Professionale - Facoltà di Infermieristica a Wroclaw in data 19 giugno 1989 dalla signora Laszkowska Zofia Maria, coniugata Laszkowska-Gotwald Zofia Maria, nata a Olawa (Polonia) il giorno 29 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Laszkowska-Gotwald Zofia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02038

DECRETO 29 gennaio 2009.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui è stata ridefinita la composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale - Div. III - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 31/89 e 33/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerata l'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica del Comitato provinciale, costituito con proprio decreto n. 16 del 9 settembre 2004; e la conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e all'entità delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del citato art. 35 gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ivi compreso il rappresentante dei dirigenti d'azienda), nonché i membri rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi (n. 3) devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, è necessario applicare i sottoelencati criteri di valutazione, individuati in sede ministeriale con le già menzionate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge sulla costituzione del CNEL, per il cui fine è parimenti richiesta la nomina di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. art. 4, comma 5, legge 30 dicembre 1986, n. 936):

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. nella provincia;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;

d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Rilevato che, sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brindisi, di quelli trasmessi dall'I.N.P.S. di Brindisi e delle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano, maggiormente rappresentative nella provincia di Brindisi le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA).

Per i datori di lavoro:

Associazione degli Industriali e degli Artigiani di Brindisi;

Unione Provinciale Agricoltori di Brindisi, aderenti alla Confagricoltura;

Confcommercio - Associazione Commercianti - Associazione del commercio del turismo della provincia di Brindisi.

Per i lavoratori autonomi:

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Federazione Provinciale di Brindisi;

Confcommercio - Associazione Commercianti - Associazione del commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Brindisi;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Brindisi è ricostituito per il quadriennio 2009 - 2013, con la seguente composizione.

In rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1 - Bettini Mario CGIL;
2 - Ciraci Maria Vincenza CGIL;
3 - D'Aversa Giuseppe CGIL;
4 - Rubino Antonio CGIL;
5 - Landella Angelo CISL;
6 - Latini Enrico CISL;
7 - Sirsi Antonio CISL;
8 - Vizzino Luigi UIL;
9 - Librando Giovanni UIL;
10 - Saponaro Ercole UGL;
11 - Ciccolella Antonio CIDA.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

12 - Grassi Luigi - Associazione degli industriali;
13 - Malcarne Alfredo - Confcommercio;
14 - Abate Adriano - Confagricoltura.

In rappresentanza dei lavoratori autonomi:

15 - Potenza Salvatore - CNA;
16 - Manzari Francesco - Coldiretti;
17 - Pennetta Massimiliano - Confcommercio.

Membri di diritto:

18 - Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;
19 - Direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato;
20 - Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono nominati:

Per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (8 membri):

1 - Manzari Francesco (Presidente) - CC.DD.;
2 - Febbraro Antonio - CC.DD.;
3 - Coppola Agostino - CC.DD.;
4 - D'Amico Luigi - CIA;
5 - Spina Rosaria Addolorata - CIA.

Membri di diritto:

6 - Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;

7 - Direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato;

8 - Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Per la categoria degli Esercenti attività commerciali (8 membri):

1 - Malcarne Alfredo (Presidente) Confcommercio;

2 - Nacci Antonio Confcommercio;

3 - Tomaselli Carmelo Confcommercio;

4 - Francioso Luigi Confesercenti;

5 - Casale Elisabetta Confesercenti.

Membri di diritto:

6 - Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;

7 - Direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato;

8 - Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Per la categoria degli Artigiani (8 membri):

1 - Potenza Salvatore (Presidente) - CNA;

2 - Greco Annunziata - CNA;

3 - Ancona Giuseppe - CNA;

4 - Cursi Massimiliano - Confartigianato;

5 - Nigro Angela - Confartigianato.

Membri di diritto:

6 - Direttore p.t. della Direzione provinciale del lavoro di Brindisi;

7 - Direttore p.t. della Ragioneria provinciale dello Stato;

8 - Direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Brindisi.

Art. 3.

La commissione speciale lavoratori dipendenti (17 membri), prevista dall'art. 46, comma 2 della legge n. 88/1989, è composta dai membri dal n. 1 al n. 14 e dal n. 18 al n. 20 indicati al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, 29 gennaio 2009

Il direttore provinciale: GRANDE

09A02117
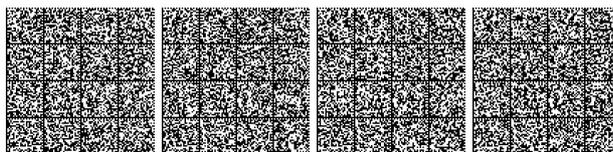
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2009.

Determinazione del costo di intervento per l'anno 2007 per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici 1980/1981, 1982 e 1984.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219/1981 e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n.19 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 15 febbraio 2008 con cui tale costo è stato determinato per il 2006 in € 641,28;

Ritenuto di provvedere per l'anno 2007;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è risultata, per il 2007, pari a + 3,9%;

Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2007 risulta di € 666,29;

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2007 in € 666,29.

2. L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12, punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive proroghe.

3. Il suddetto costo è applicabile anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984.

Roma, 30 gennaio 2009

p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANI

09A02116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 6 febbraio 2009.

Programmazione e impegno di euro 650.000,00 per gli interventi urgenti di ricostruzione del Ponte sul rio «Sa Minda» al km 231+670 della ss 125 Orientale Sarda crollato a seguito degli eventi calamitosi del 4 e 27/28 novembre 2008. (Ordinanza n. 4).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Visto l'art. 1, comma 1 della predetta ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, ad ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite dagli eventi calamitosi ed alla realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *e)* della predetta ordinanza che dispone che il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori, alla predisposizione, anche per piani stralcio, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, tra cui ripristino della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici danneggiati;

Atteso che con nota prot. CCA-0004810-P del 5 febbraio 2009 l'Anas S.p.a. ha trasmesso al Commissario delegato, il progetto di ricostruzione del ponte sul rio «Sa Minda» al km 231+670 della strada statale 125 «Orientale Sarda», crollato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2008, dell'importo di € 650.000,00, interamente finanziato dalla stessa società;

Atteso che, come evidenziato da ANAS, l'intervento ha carattere di estrema urgenza considerata l'importanza fondamentale dell'arteria viaria nei collegamenti nord-sud della costa orientale dell'isola tra le aree di Dorgali-Orosei e quelle di Siniscola-Olbia, collegamento oggi totalmente interrotto; che a livello locale l'interruzione determina l'isolamento di alcune frazioni del comune di
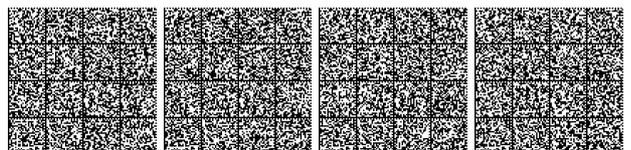
Orosei rimaste separate dal comune capoluogo e costrette a deviazioni su strade sterrate alquanto precarie e non adatte a mezzi pesanti; che tutte le problematiche sopra segnalate se non risolte tempestivamente determinerebbero gravi inconvenienti alla circolazione nella prossima stagione turistica, con pesanti ripercussioni all'economia dell'area;

Ritenuto di dover procedere senza alcun indugio agli interventi di riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del mese di novembre 2008, dando priorità, attraverso un 1° stralcio attuativo, al sopra richiamato progetto «Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio "Sa Minda" crollato a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2008»;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato, quale 1° stralcio attuativo del Programma commissariale di interventi, l'intervento «Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio "Sa Minda" al km 231 +670 della ss 125 "Orientale Sarda"».

2. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il capo compartimento di Cagliari di Anas S.p.A. è individuato quale, soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma precedente, avvalendosi delle strutture di ANAS Spa per l'espletamento di tutte le attività.

3. L'intervento «Lavori di ricostruzione del ponte sul Rio "Sa Minda" al km 231+670» dell'importo pari a euro 650.000,00 è finanziato con le risorse stanziate Anas S.p.A.

4. Il soggetto attuatore provvederà alla realizzazione dell'intervento secondo le seguenti indicazioni e direttive:

a) alla convocazione immediata della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009;

b) all'approvazione del progetto ed all'espletamento della gara d'appalto, con le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente, prevedendo apposita premialità per l'anticipata conclusione dei lavori ed avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, nel rispetto delle condizioni poste dal medesimo articolo, che dovranno essere disposte con specifici e motivati provvedimenti del soggetto attuatore.

5. È fatto obbligo al soggetto attuatore di informare tempestivamente il Commissario delegato dello stato delle procedure e specificamente di concordare con lo stesso la data di convocazione della Conferenza dei servizi di cui al punto 4, lettera *a)*, al fine di consentire la partecipazione del Commissario delegato in qualità di coordinatore dei lavori della Conferenza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 febbraio 2009

Il commissario delegato: MANNONI

09A02132

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norflunix 50 mg/ml»

Decreto n. 11 del 5 febbraio 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0121/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario NORFLUNIX 50 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Camlough Road, Newry - Co.Down, BT35 6JP (Irlanda del Nord).

Rappresentata in Italia da: società Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) - Via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A. I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Camlough Road, Newry - Co.Down, BT35 6JP (Irlanda del Nord).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103994012;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103994024;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103994036.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: Flunixin 50 mg, pari a flunixin meglumina 82,9 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato per alleviare l'infiammazione e il dolore associati alla sindrome MMA (mastite, metrite e agalassia) nei suini.

Validità:

periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Eliminare il prodotto inutilizzato.

Tempi di attesa: carne e visceri: 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A02104

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC, pervenuta per il tramite della regione Veneto, il 17 agosto 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bevilacqua il 4 ottobre 2006, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visti i contatti intercorsi con la regione Veneto e concordata la sospensione dell'*iter* nella riunione del Comitato nazionale tutela vini del 26 ottobre 2006 a causa delle problematiche emerse sull'utilizzo della varietà di vite «Tocai», attualmente definite e risolte;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2008, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo dipartimento
delle politiche di sviluppo economico e rurale
NEZZO

ALLEGATO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MERLARA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Merlara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco (anche nella tipologia frizzante);

Tai (da uve Tocai Friulano);

Malvasia (da Malvasia Istriana);

Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);

Pinot grigio;

Pinot bianco;

Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);

Rosso (anche nella tipologia «Novello»);

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);

Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);

Marzemino frizzante.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot bianco, Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di Padova e Verona.

I vigneti delle varietà Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet franc e Carmenère devono essere iscritti in appositi elenchi distinti per ciascuna varietà.

Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco (anche in versione frizzante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai dal 50% al 70%;

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o (anche in versione novello) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot dal 50% al 70%:

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi S. Anna in provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.

Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.

La zona di produzione è così delimitata: partendo dalla località «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale «S. Giustina», continua lungo questa ultima in direzione est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione nord, per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione est lungo lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 «Padana Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca' Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sarà affiancata in direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la demarcazio-

ne della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione sud fino alla località «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo». Prosegue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud, dopo 2.5 Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione nord. Successivamente segue lo scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla località «Morosa» da dove è partito.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

Per le varietà Chardonnay Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Refosco dal p.r., Raboso Piave e Raboso veronese, tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare.

Tipologia	Prod. uva tonn/ ha	Tit. alc. nat. min. % vol
Bianco (anche nella tipologia frizzante)	14,0	10,0
Tai	14,0	10,0
Malvasia	13,0	10,0
Rosso	14,0	10,5
Novello	14,0	11,0
Merlot	14,0	11,0
Cabernet Sauv.	13,0	10,5
Cabernet	13,0	10,5
Marzemino	14,0	10,5
Cabernet (*)	13,0	10,5
Chardonnay	14,0	10,0
Pinot grigio	13,0	10,0
Pinot bianco	13,0	10,0
Riesling	13,0	10,0
Refosco dal p.r.	14,0	10,0
Raboso	14,0	10,0

(*) (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon – Carmenère)

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Le diverse tipologie consentite dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia «novello» che deve essere ottenuta con macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. «Merlara Bianco» e «Merlara Chardonnay», nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

I vini ottenuti dalle varietà «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C. «Merlara» «Marzemino frizzante», secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie o nazionali.

La elaborazione dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno della regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Merlara» Bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, ma armonico, leggermente amarognolo;

tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
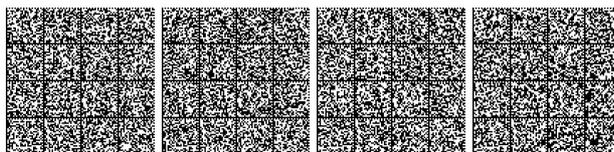
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Merlara» Bianco frizzante:
colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
tit. alc. vol. tot. min.: 10.5%;
acidità tot. min.: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

«Merlara» Tai:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso tipico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidità tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Merlara» Malvasia:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

«Merlara» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso e delicato;
sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
tit. alc. vol. min.: 11% vol.;
acidità tot. min.: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

«Merlara» Novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, vinoso, tipico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Merlara» Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
tit. alc. vol. tot. min.: 11.5% vol.;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Merlara» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,5% vol.;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

«Merlara» Cabernet:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,0% vol.;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Merlara» Marzemino frizzante:
colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;
odore: fruttato, tipico;
sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
tit. alc. vol. tot. min.: 11% vol;
acidità tot. min.: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

«Merlara» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Merlara» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, morbido;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Merlara» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,00% vol;
acidità tot. min.: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Merlara» Refosco:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidità tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Merlara» Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidità tot. min.: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Merlara» Riesling:
colore: giallo paglierino, più o meno carico;
odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
tit. alc. vol. tot. min.: 11,50% vol;
acidità tot. min.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con decreto direttoriale i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura solo in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini «Merlara» non è obbligatoria l'indicazione dell'annata delle uve, salvo per il «Novello», dove va riportata.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, per la denominazione di origine controllata «Merlara» , alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all'art. 1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Cabernet», Refosco p.d.r. e Raboso.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca.

Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.

09A02125

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro, Piozzo e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata: il confine, partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona, percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona, che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino a quota 403 m, ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi, che segue per breve tratto prima di deviare sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a quota 405 m, indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi e la percorre sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna; prosegue per circa 50 metri su detta strada, quindi devia sulla vicinale della Cascina Nuova, che segue per raggiungere il confine del territorio comunale di Piozzo.

Seguendo in senso orario il confine di Piozzo, la linea di delimitazione giunge al punto in cui si intersecano i confini di Carrù, Piozzo e Farigliano, quindi prosegue lungo il confine tra Carrù e Farigliano, per arrivare al punto in cui si intersecano i confini Carrù-Farigliano-Clavesana.

Da qui segue il confine tra Carrù e Clavesana, sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.

Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mondovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Chiuse, indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Ciglié fino a quota 329 m sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Ciglié ed i confini tra i comuni di Rocca Ciglié e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di quota 612 m . Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di quota 630 m incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Viecchi fino a quota 515 m. Da quota 515 m, la linea di delimitazione raggiunge quota 662 m, indi segue la carrareccia che passa per case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale «Pedaggera».
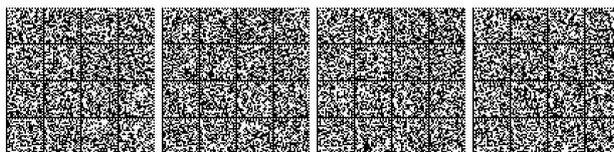
Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (quota 705 m) indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632 m). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso quota 601 m). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine in direzione di quota 665 m incontrando il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (quota 699 m). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 m e 696 m (Bric Gagliardo). Da quota 696 m la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando per S. Onorato (quota 696 m), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a quota 338 m (punta di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).

Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di quota 450 m ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.

Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino-Savona, con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	7.000	10,50% vol
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	7.000	11,50% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.

Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol .

Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol .

La denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	3.800	11,00% vol
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	3.800	12,00% vol

al quarto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	4.400	11,00% vol
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	4.400	12,00% vol

al quinto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	5.000	11,00% vol
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	5.000	12,00% vol

al sesto anno:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	5.700	11,00% vol
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	5.700	12,00% vol

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
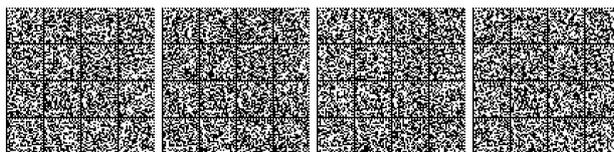
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione devono essere effettuate entro i territori della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	70%	4.900 l/ha
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	70%	4.900 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento:

vini	durata mesi	decorrenza
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	14	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini	data
Dolcetto delle Langhe Monregalesi Superiore	1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia

5. È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta non più di una volta, nella misura massima del 15%, di vini destinati a Doc «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» più giovane a vino Doc «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» più vecchio e viceversa.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta non più di una volta, nella misura massima del 15%, di vini destinati a Doc «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore più giovane a vino Doc «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore più vecchio e viceversa.

6. Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

7. I vini destinati alla denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

8. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore potrà essere riclassificato come «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» con menzione «vigna»: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l .

2. Il vino «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore con menzione «vigna»: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
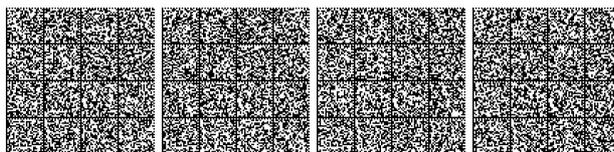
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Doc «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» e «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione é consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di colore scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità pari o inferiore ai 500 cl.

09A02130

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Fondazione di culto e di religione denominata «Opera Diocesana per la Preservazione della Fede», in Pinerolo.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 30 gennaio 2009, viene estinta la Fondazione di culto e di religione denominata «Opera Diocesana per la Preservazione della Fede», con sede in Pinerolo (Torino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A02040

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento del provvedimento relativo al medicinale per uso umano «Sedotus»

Il provvedimento di Variazione di tipo IB. N. 2 «Modifica del nome del prodotto medicinale», relativo alla specialità medicinale per uso umano SEDOTUS.

Titolare AIC GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Spa - Milano - codice fiscale 00867200156, codice confezione: «1,54 mg/ml sciroppo, flacone da 150 ml - AIC n. 019771043, modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m., secondo i termini previsti dalla determina AIFA del 4 novembre 2008, art. 1 e segg. - pubblicato dalla ditta in data 14 febbraio 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - n. 18, è annullato ai sensi dell'art. 4 della determina AIFA del 4 novembre 2008, in quanto, la nuova denominazione proposta «Bronchenolo Active» non è in linea con gli aspetti regolatori relativi all'accettabilità del nome di un medicinale. La linea guida del CHMP sull'accettabilità dei nomi per medicinali ad uso umano (CPMP/328/98 - rev.5) prevede che il nome di un medicinale non deve esprimere nessun tipo di messaggio promozionale.

Nello specifico poi dei marchi ad ombrello, i criteri definiti dall'Aifa prevedono che l'elemento aggiuntivo al marchio deve riferirsi esclusivamente alla categoria farmacoterapeutica o alle indicazioni o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, univoca del medicinale stesso, evitando in questo modo di indurre consumi impropri o pericolosi di prodotti che ricadono sotto lo stesso marchio.

In nessun caso possono essere ammessi, come elementi aggiuntivi al marchio, nomi di fantasia, troppo generici o finalizzati a caratterizzare il medicinale secondo suggestioni d'uso improprie. È preferibile inoltre che l'elemento aggiuntivo sia in lingua italiana per una maggiori facilità di comprensione.

09A02127

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 50/2009-7061 del 13 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Allen S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoelencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: ZOREF;

confezione AIC n. 026917056;

descrizione: «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine;

farmaco: SELEDIE;

confezione AIC n. 034668020;

descrizione: «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,6 ml;

confezione AIC n. 034668032;

descrizione: «11.400 UI antixa/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

confezione AIC n. 034668057;

descrizione: «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,8 ml;

confezione AIC n. 034668069;

descrizione: «15.200 UI antixa/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

confezione AIC n. 034668083;

descrizione: «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 1 ml;

confezione AIC n. 034668095;

descrizione: «19.000 UI antixa/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml;

farmaco: APONIL;

confezione AIC n. 027832056;

descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

confezione AIC n. 027832070;
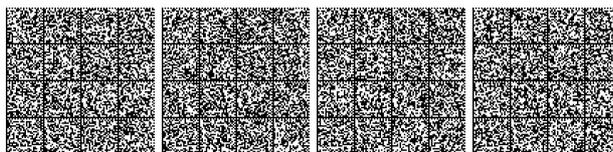
descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

confezione AIC n. 027832082;

descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse;

farmaco: LADIP;

confezione AIC n. 028804021;

descrizione: «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

confezione AIC n. 028804058;

descrizione: «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

farmaco: MUPISKIN;

confezione AIC n. 028979021;

descrizione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g.

09A02129

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leutrol»

Con la determinazione n. aRM - 51/2009-7100 del 18 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto De Angeli S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: LEUTROL;

confezione: AIC n. 034280014;

descrizione: 30 capsule 15 mg;

confezione: AIC n. 034280026;

descrizione: 30 capsule 7,5 mg.

09A02128

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione del documento preliminare al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del fiume Brenta

Si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato con delibera n. 1 del 15 dicembre 2008 il documento preliminare al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del fiume Brenta.

Tale documento ha lo scopo di promuovere l'informazione, la consultazione e la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del predetto piano stralcio, in sintonia con quanto previsto dall'art. 14 della direttiva comunitaria 2000/60/CE, dall'art. 9 della direttiva comunitaria 2007/60/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza all'art. 1 della delibera. Il Segretario generale provvede a dare concreto avvio alle iniziative di informazione, consultazione e partecipazione attiva di tutte le parti interessate, di concerto con la provincia autonoma di Trento e con la regione del Veneto.

L'avviso di adozione è pubblicato, a cura delle amministrazioni regionali interessate, sui bollettini ufficiali della regione Veneto e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Copia del documento è depositata presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la provincia autonoma di Trento, la regione del Veneto e le province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.

La delibera è inoltre consultabile sul sito internet dell'Autorità di bacino www.adbve.it

09A02139

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-055) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
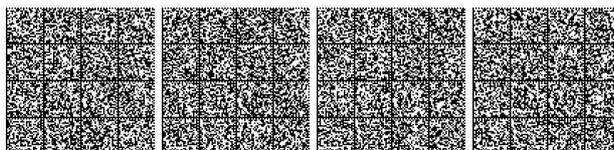
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)		- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)		- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)		- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)		- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.